Condizioni generali d'uso
per il registro delle imprese

IMPORTANTE!
I documenti contabili e le relazioni societarie per gli esercizi che iniziano dopo il 31.12.2021, con l'entrata in vigore la DiRUG (legge di attuazione della direttiva sulla digitalizzazione) devono essere trasmessi al registro delle imprese entro il 01.08.2022).

Il registro delle imprese è il giusto mezzo di divulgazione solo per questi documenti.

I documenti contabili e le relazioni societarie con un esercizio finanziario che inizia prima del 01.01.2022 dovranno continuare ad essere presentati al Bundesanzeiger [*Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale di Germania*] anche dopo l'entrata in vigore della DiRUG.

I documenti contabili e le relazioni aziendali per gli esercizi che iniziano prima del 01.01.2022 devono continuare ad essere presentati al Bundesanzeiger in conformità alla DiRUG. Se questi documenti sono stati erroneamente presentati al registro delle imprese, l'organo che gestisce il registro delle imprese si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione e/o di annullare l'ordine dietro pagamento di una tassa.

I dati destinati all'inserimento nel registro delle imprese devono essere assegnati all'area giusta e, se disponibile, al modo di pubblicazione e al tipo di pubblicazione corretti. L'ufficio che gestisce il registro delle imprese si riserva il diritto di correggere e/o cancellare le assegnazioni errate dietro pagamento di una tariffa. In caso di correzione, la tariffa si basa generalmente sui documenti contabili e sui rapporti aziendali effettivamente presentati. Si prega di consultare la sezione "Tariffe e costi".

Non sussiste né l'obbligo di restituzione né l'obbligo di conservazione di dati, supporti di dati e documenti trasmessi non destinati a essere iscritti nel registro delle imprese o non conformi ai requisiti tecnici. Gli ordini il cui contenuto viola le leggi, i regolamenti ufficiali o la morale non saranno eseguiti.

§ 1
Sommario

(1) Nel registro delle imprese vengono resi disponibili per il recupero i dati di cui al § 8b comma 2 HGB [codice commerciale tedesco].

(2) Ai fini di archiviazione a lungo termine, di comparabilità delle informazioni e di razionalità dei processi di lavoro, i dati del registro delle imprese vengono conservati esclusivamente nel formato dati strutturato abituale del registro delle imprese. Il registro delle imprese deve mostrare in quale lingua sono memorizzati i dati nel registro delle imprese ai sensi del paragrafo (1).

§ 2
Documenti contabili e relazioni aziendali ai sensi dei §§ 325 segg., 329 segg. HGB [codice commerciale tedesco] e altre disposizioni di legge per gli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2021

Ai sensi del § 325 comma 1, da 2a a 4 HGB [codice commerciale tedesco], i rappresentanti legali devono trasmettere elettronicamente i documenti di bilancio annuali ivi specificati per gli esercizi finanziari che iniziano dopo il 31.12.2021 all'organo che gestisce il registro delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'organo che gestisce il registro deve verificare la completezza e la conformità alle scadenze dei documenti ai sensi del § 329 comma da 1 a 4 HGB [codice commerciale tedesco]. Se vi è motivo di ritenere che sia stata richiesta erroneamente un'agevolazione alla divulgazione, l'organo che gestisce il registro può, se necessario, richiedere ulteriori informazioni ai sensi delle disposizioni di legge di

cui al § 329 comma 2 HGB ed è giuridicamente obbligato a informare l'Ufficio federale di giustizia ai sensi del § 329 comma 4 in combinato disposto con il § 329 comma 2 frase 2 HGB nel caso in cui le informazioni non vengano fornite.

Per quanto riguarda i documenti di bilancio di una micro-società ai sensi del § 267a HGB [codice commerciale tedesco], i rappresentanti legali possono anche adempiere gli obblighi di divulgazione derivanti dai §§ 325 segg. HGB [codice commerciale tedesco] per gli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2021, anche trasmettendo il bilancio in formato elettronico ai sensi del § 326 comma 2 HGB, all'organo che gestisce il registro per il deposito permanente nel registro delle imprese e conferire un ordine di deposito. Il bilancio viene quindi depositato in modo permanente nel registro delle imprese dall'organo che gestisce il registro dopo l'esame ai sensi del § 329 comma 1 HGB.
Se non viene emesso un ordine di deposito, rimane inalterato l'obbligo generale di divulgazione ai sensi del § 325 comma 1 HGB e il bilancio viene inserito elettronicamente nel registro delle imprese per la pubblicazione.
Una volta che una micro-società ha emesso un ordine di deposito per la pubblicazione nel registro delle imprese, dopo il deposito per la pubblicazione non può essere modificato in un ordine di deposito ai sensi del § 326 comma 2 HGB, anche se la micro-società avesse avuto il diritto di depositarlo. L'esercizio dell'opzione di non avvalersi della facoltà prevista dalla legge ai sensi del § 326 comma 2 HGB, sottoponendo il documento al deposito per la pubblicazione nel registro delle imprese, è definitivo.
La notifica da parte di una micro-società ai sensi del § 326 comma 2 HGB [codice commerciale tedesco], frase 2 HGB di non superare due delle tre caratteristiche specificate nel § 267a comma 1 HGB per le date di rendicontazione finanziaria rilevanti per il § 267 comma 4 HGB non influisce sulla disposizione del § 329 comma 2 frase 1 HGB.
In linea di principio, la società o la terza parte incaricata dall'azienda di archiviare i documenti avrà a disposizione per il recupero un documento di prova dei documenti depositati nel proprio accesso utente sul sito www.publikations-plattform.de (di seguito: piattaforma di servizio). Nella misura in cui la pubblicazione dei documenti viene effettuata sulla base di altre disposizioni di legge che fanno riferimento, in tutto o in parte, al § 325 HGB [codice commerciale tedesco], quanto sopra si applica di conseguenza.

§ 3
Controllo e recupero dei dati

(1) Ad eccezione dei bilanci depositati ai sensi del § 326 comma 2 HGB [codice commerciale tedesco], il registro delle imprese consente la ricerca di tutti i dati depositati. Il recupero dei bilanci depositati è esclusivamente a pagamento ed è possibile dopo la registrazione.

(2) In linea di principio, non è necessaria una registrazione preventiva per prendere visione dei dati resi disponibili ai sensi del § 8b comma 2 HGB [codice commerciale tedesco]. La registrazione ai sensi del § 4 comma (1) delle presenti condizioni di utilizzo è necessaria solo per il recupero dei documenti di bilancio d'esercizio depositati ai sensi del § 326 comma 2 HGB.

(3) I dati resi direttamente accessibili al registro delle imprese ai sensi del § 8b, comma 2, nn. da 4 a 10 e 13 HGB [codice commerciale tedesco] possono essere copiati dall'utente tramite stampa o come file elettronico.

(4) Il registro delle imprese consente di accedere ai documenti di bilancio depositati delle micro-società ai sensi del § 8b comma 3 frase 1 n. 2 seconda alternativa dell'HGB [codice commerciale tedesco] richiamando un link dell'azienda precedentemente ricercata. I dati vengono forniti in modo uniforme in base alla richiesta.

(5) Le informazioni di cui ai paragrafi (3) e (4) sono contrassegnate con l'indicazione di origine "Estratto dal registro delle imprese" e con la data in cui il documento è stato iscritto nel registro delle imprese o - nel caso di deposito di documenti di bilancio ai sensi del § (paragrafo) 326

comma 2 HGB [codice commerciale tedesco] – con la data in cui sono stati depositati i documenti di bilancio.

(6) Il registro delle imprese consente l'accesso ai dati originali ai sensi del § 8b comma 2 n. da 1 a 3 e da 11 a 12 HGB [codice commerciale tedesco] attraverso i risultati di una ricerca. Le amministrazioni giudiziarie del Land forniscono l'accesso necessario a tale fine. La presentazione deve essere uniforme e deve indicare chiaramente che si tratta di un recupero di dati originali dal registro.

§ 4
Registrazione e identificazione

(1) Per il recupero dei documenti depositati o per la certificazione di documenti di bilancio, nonché per avere una ricevuta è necessaria l'iscrizione al registro delle imprese. La registrazione si effettua esclusivamente tramite l'indirizzo Internet del registro delle Imprese (www.unternehmensregister.de).

Per il recupero di documenti di bilancio depositati, fatta eccezione per il n. 4 devono essere fornite le seguenti informazioni minime:

1. azienda o nome dell'utente,
2. indirizzo del domicilio o della sede legale,
3. indirizzo postale elettronico,
4. numero di telefono.

L'utente riceve i suoi dati di accesso per via elettronica o per posta.

(2) Per la registrazione ai fini della trasmissione dei dati ai sensi del § 11, comma 2, frase 1, dell'URV [ordinanza tedesca sui diritti d'autore] per le imprese iscritte nel registro delle imprese o delle cooperative, oltre alle informazioni di cui al paragrafo (1), sono necessarie le seguenti informazioni minime:

1. azienda o nome dell'impresa,
2. tribunale di registrazione,
3. tipo di registrazione,
4. numero di registrazione.

(3) Per la registrazione ai sensi del paragrafo (2) deve essere effettuata l'identificazione elettronica dell'utente. L'utente è la persona fisica che deve effettivamente trasmettere i dati ai sensi del § 11, comma 2 URV [ordinanza tedesca sui diritti d'autore] per le persone soggette a obblighi di pubblicazione e divulgazione. Il controllo dell'identità viene effettuato sulla base delle procedure di identificazione specificate nel § 3a comma 1 numeri da 1 a 3 dell'URV.

1. Un documento d'identità elettronico ai sensi del § 18 della legge sull'identità personale, del § 12 della legge sulla carta d'identità elettronica o del § 78 comma 5 della legge sulla residenza oppure

2. un sistema d'identificazione elettronico rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e che

   a) sia riconosciuto ai fini dell'autenticazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73; L 23 del 29.1.2015, pag. 19; L 155 del 14.6.2016, pag. 44) e
   b) corrisponda al livello di sicurezza "elevato" ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 910/2014, oppure

3. un metodo di identificazione fornito dall'organo che gestisce del registro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, sottocomma 2, lettera d, frase 1 del regolamento (UE) n. 910/2014.

L'organo che gestisce il registro offre attualmente come procedure di identificazione una procedura di identificazione automatica basata su video, una procedura di identificazione accompagnata basata su video e l'eID. Fare riferimento alle condizioni generali d'uso per l'ID del Bundesanzeiger.

(4) Se l'utente desidera effettuare trasmissioni per sé o in qualità di rappresentante autorizzato per terzi, al momento della registrazione deve specificare un identificativo e una password con cui si autentica come utente autorizzato del registro delle imprese. È possibile utilizzare altre procedure di autenticazione, purché garantiscano uno standard di sicurezza comparabile ai sensi dello stato dell'arte. Gli utenti, in quanto clienti degli incaricati del trattamento collegati tramite un'interfaccia per grandi clienti, possono essere registrati dal relativo incaricato del trattamento senza rilasciare un'identificazione e una password se l'organismo che gestisce il registro lo prevede per il collegamento.

(5) Nell'ambito della registrazione, l'organo che gestisce il registro deve controllare se sussistono seri dubbi sulla capacità giuridica o sulla capacità legale di un utente o sull'autorizzazione di un utente a trasmettere dati ai sensi del § 11, comma 2, prima frase dell'URV [ordinanza tedesca sui diritti d'autore]. In tal caso, l'organo che gestisce il registro può chiedere all'utente o alla persona autorizzata che agisce per suo conto di fornire prove adeguate della sua capacità giuridica o della sua capacità legale o della sua autorizzazione a trasmettere i dati.

(6) Nell'account utente della piattaforma di servizio, nel database degli interlocutori, è possibile creare diversi mittenti (i cosiddetti interlocutori). Ognuno di essi deve identificarsi separatamente ai sensi del paragrafo (3) per essere considerata una persona autorizzata a trasmettere i dati ai sensi del § 11 comma 2 URV [ordinanza tedesca sui diritti d'autore]. Ad avvenuta identificazione, lo "stato di identificazione" viene collegato ai dati dell'interlocutore memorizzati. La trasmissione dei dati ai sensi del § 11 comma 2 URV è possibile solo dopo l'esito positivo dell'identificazione. Prima di ogni trasmissione di dati ai sensi del § 11 comma 2 URV, l'effettivo mittente deve selezionare i propri dati di contatto in quanto interlocutore e confermarli in una casella di controllo separata. Una falsa dichiarazione in questo caso costituisce un abuso di identità e può essere perseguita penalmente e/o professionalmente.

§ 5
Doveri degli utenti

(1) L'utente si impegna a verificare sempre la correttezza e l'attualità dei dati depositati al momento della registrazione (dati anagrafici, dati aziendali, dati di fatturazione, dati dei clienti, se del caso, dati delle filiali) e, se necessario, a modificarli alla voce di menu "I miei dati".

(2) La comunicazione con l'organo che gestisce il registro si svolge elettronicamente per e-mail. L'utente conferma che gli indirizzi di e-mail inseriti nell'account utente (durante la registrazione, per la trasmissione degli ordini e per la creazione degli interlocutori) servono anche alle comunicazioni commerciali con l'organo che tiene il registro. L'utente deve assicurarsi di essere autorizzato a usare gli indirizzi e-mail indicati.

(3) L'utente si impegna a mantenere l'indirizzo e-mail collegato al suo account utente funzionale alla trasmissione di informazioni. In particolare, l'utente è tenuto a garantire che le e-mail provenienti dall'organo che gestisce il registro con i domini "@bundesanzeiger.de", "@unternehmensregister.de", "@bundesanzeiger-verlag.de" non vengano inavvertitamente indirizzate nella cartella SPAM del suo account di posta elettronica. In questo contesto, nel caso in cui l'organo che gestisce il registro abbia inviato un'e-mail e ciò possa essere dimostrato, l'utente ha l'onere di provare di non averla ricevuta.

(4) L'utente si impegna a mantenere segreti i propri dati di accesso e a impedire l'uso improprio da parte di terzi. L'utente deve assicurarsi di scegliere una password conforme ai principi generali di sicurezza delle password. L'utente riceverà istruzioni su come scegliere una password sicura durante il processo di registrazione nei testi di aiuto di accompagnamento della piattaforma del servizio e nella sezione "Domande e risposte". L'utente deve accertarsi di modificare regolarmente la propria password in conformità alle linee guida sopra citate.

§ 6
Sicurezza e protezione dei dati

(1) Se durante una trasmissione di dati si verificano guasti o interruzioni, lo si deve segnalare all'organo di trasmissione sulla piattaforma di servizio e si deve richiedere una nuova trasmissione.

(2) Registrazioni non riuscite e tutti i recuperi possono essere documentati per poter individuare e prevenire accessi impropri al registro delle imprese. Inoltre, i recuperi possono essere documentati se ciò è necessario ai fini della contabilità e della riscossione delle tariffe. I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui ai punti 1 e 2 e non possono essere utilizzati per altri scopi. Vengono cancellati dopo sei mesi, a meno che continuino ad essere necessari ai fini della fatturazione e della riscossione delle tariffe.

§ 7
Tariffe, pagamenti e fatturazione, servizi

(1) Per la richiesta di informazioni su documenti che sono stati inseriti nel registro delle imprese per il deposito permanente è necessaria la registrazione ai sensi del § 4, paragrafo (1) delle presenti Condizioni d'uso. Le tariffe sono determinate in base alla legge sulle spese nell'amministrazione giudiziaria, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

(2) I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito o con bonifico bancario elettronico. Sono esclusi i pagamenti con assegno.
La modalità di pagamento può essere subordinata alla registrazione ai sensi del § 4 delle presenti Condizioni d'uso. Le ricevute vengono messe a disposizione dell'utente in formato elettronico nel suo account utente solo dopo la registrazione. Senza registrazione, le ricevute vengono visualizzate solo elettronicamente in forma di testo e inviate all'indirizzo postale elettronico specificato.

(3) L'utente si impegna a non utilizzare i dati recuperati ai sensi del § 3, paragrafo (6) delle presenti Condizioni d'uso per la creazione o il mantenimento di un proprio registro parallelo al Registro delle imprese e a non mettere a disposizione di nessuno i dati recuperati per queste finalità.

(4) Le tariffe per l'indennizzo delle spese d'inserimento e d'esame dei registri contabili e delle relazioni aziendali sono riportate nella sezione principale 4 della Tabella dei costi della JVKostG [legge tedesca sulle spese amministrative in campo giudiziario]. Le tariffe previste da questa sezione compensano il tempo e l'impegno necessari per l'inserimento dei documenti contabili e delle relazioni aziendali, nonché per la rispettiva verifica ai sensi del § 329 HGB [codice commerciale tedesco].

(5) Se vengono presentati contemporaneamente più documenti che l'impresa deve presentare per lo stesso esercizio commerciale e se la presentazione di questi documenti soddisfa più volte la fattispecie della stessa tariffa, si tratta di un solo procedimento. Lo stesso vale se gli atti vengono trasmessi integrati o modificati prima della loro iscrizione nel registro delle imprese; in questi casi, le tariffe di questa sezione aumentano del 50%.

(6) In caso di trasmissione congiunta di più documenti nell'ambito di un ordine, le tariffe applicate in ciascun caso saranno indicate e addebitate separatamente in un'unica fattura o ricevuta.

(7) Se, prima dell'iscrizione dei documenti nel registro delle imprese viene richiesto di non iscriverli nel registro delle imprese, le tariffe di cui alla presente sezione sono ridotte del 50%. Le spese non vengono addebitate se, nel caso della frase 1, la mancata presentazione viene richiesta nello stesso giorno civile in cui è avvenuta la trasmissione dei documenti.

(8) Le tariffe per l'esecuzione del controllo elettronico dell'identità sono riportate nella sezione principale 4, parte 4 dell'elenco delle spese JVKostG [legge tedesca sulle spese amministrative in campo giudiziario].

§ 8
Trasmissione di dati al registro delle imprese in forma di trasmissione diretta di dati da parte di soggetti obbligati alla divulgazione o alla pubblicazione o da parte di terzi incaricati di provvedere alla divulgazione o alla pubblicazione.

(1) I dati di cui al § 8b, comma 2, nn. 4, 9 e 10 HGB [codice commerciale tedesco], nonché i documenti che devono essere depositati in modo permanente, devono essere trasmessi direttamente al registro delle imprese dalla rispettiva parte obbligata alla divulgazione o alla pubblicazione o da terzi da essa incaricati di provvedere alla divulgazione o alla pubblicazione.

(2) La parte obbligata alla pubblicazione o il terzo incaricato devono essere registrati sulla piattaforma di servizio per poter trasmettere i dati.

(3) La trasmissione deve avvenire per via elettronica tramite la piattaforma di servizio o tramite un'interfaccia web separata. All'interfaccia web si applicano CGC separate.

Sono accettati i seguenti formati di dati elettronici:

a) XML/XBRL
dati XML/XBRL creati sulla base di un XSD fornito secondo le specifiche del Bundesanzeiger Verlag o sulla base di un modulo web fornito dal Bundesanzeiger Verlag ("formato XML/XBRL"). Per la "Notifica di diritti di voto rilevanti" per le "Informazioni relative a chi ha l'obbligo di comunicazione per la catena completa" è consentito presentare formati grafici per l'allegato (organigrammi/tabelle).

Requisiti tecnici per i grafici:

per la creazione di grafici per organigrammi o tabelle in conformità al paragrafo (3), devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- i grafici devono essere presentati come file separati nel modulo web o insieme ai documenti XML/XBRL in un unico ordine
- i grafici devono essere inviati come file gif, jpeg o png.
- i grafici devono essere trasmessi in bianco e nero o a colori nello spazio colore RGB
- grafici ottimizzati per la visualizzazione su schermo
- grafici con dimensioni massime: pixel: larghezza 890 x altezza 549.

I grafici non devono contenere:

contenuti che esulino dagli organigrammi o dalle tabelle di cui al paragrafo (3). In particolare, non esclusivamente il testo da considerare sostitutivo del testo della comunicazione.

b) Formato elettronico uniforme dei dati (XHTML/iXBRL)
Per le pubblicazioni delle società che emettono titoli come emittenti nazionali nel modello uniforme di informativa elettronica ai sensi dell'"art. 3 del regolamento delegato (UE)

2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018 che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli standard tecnici di regolamentazione per la specifica di un formato uniforme di informativa elettronica (ESEF) si applicano gli standard specificati a seguito.

Devono essere rispettati i requisiti del Bundesanzeiger Verlag e le suddette standard tecnici di regolamentazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815.

I file inviati possono contenere solo contenuti destinati all'inserimento nel Registro delle imprese. I file consegnati devono essere limitati a dimensioni totali massime di 100 MB.

Al momento della consegna,

- devono essere trasmessi anche tutti gli oggetti referenziati in XHTML e
- tutti i file grafici trasmessi devono essere referenziati almeno una volta in un file XHTML anch'esso trasmesso.

I documenti trasmessi non devono contenere quanto segue:

- contenuti ricaricabili (ad es. frame, iFrame)
- link a fonti, immagini o contenuti esterni
- contenuti attivi (ad es. JavaScript)
- contenuti criptati
- protezione con password.

Requisiti tecnici dei grafici:

- i grafici devono essere incorporati nel documento XHTML o essere trasmessi come file separati insieme a file XHTML/iXBRL in un unico ordine
- i grafici devono essere inviati come file gif, jpeg o png.
- grafici con dimensioni massime:
  pixel: larghezza 890 x altezza 549

(4) L'esito della trasmissione dei dati è indicato elettronicamente.

§ 9
Altri formati - Conversione

(1) Ai sensi del § 15, comma 1, frase 2 URV [ordinanza tedesca sul registro delle imprese], l'organo incaricato della gestione del registro delle imprese offre ai soggetti obbligati alla pubblicazione o alla divulgazione un servizio di conversione nel formato stabilito ai sensi del § 11, comma 2, frase 1 URV, nonché servizi di grafica e progettazione. Le tariffe per la conversione a pagamento o per i servizi di grafica e design sono riportate nella sezione "Tariffe e costi", alla quale si può accedere dal sito web "www.unternehmensregister.de".

(2) I formati di dati trasmessi devono soddisfare in particolare i seguenti requisiti tecnici:

a) MS-Word; MS-Excel; RTF

I documenti elettronici devono essere leggibili, chiaramente strutturati e articolati e creati utilizzando le rispettive funzioni di Office. I file trasmessi possono contenere solo contenuti destinati a essere inseriti nel registro delle imprese.

- I documenti scansionati e gli ordini che contengono componenti scansionati sono soggetti a una tariffa di lavorazione maggiorata (vedere "Tariffe e costi"). Anche singoli documenti o

contenuti scansionati comportano la fatturazione dell'intero ordine con tariffa di lavorazione maggiorata.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- i testi continui devono essere creati con le rispettive funzioni di testo;
- le tabelle devono essere create con la funzione di creazione tabelle. È necessario utilizzare la rispettiva funzione di creazione tabelle Office. Le assegnazioni orizzontali e verticali devono essere univoche. Si deve evitare di collegare celle. Nei bilanci, gli attivi e i passivi devono essere disposti gli uni sotto gli altri.

I documenti trasmessi non devono contenere:

- aree testuali integrate
- contenuto attivo, come per esempio macro, campi dinamici, collegamenti, formule, ecc.
- contenuti nascosti o non visibili nella vista Office, come per esempio documenti o fogli dati, colonne e righe riunite insieme all'interno di tabelle, ecc.
- protezione di scrittura, di documenti o password in qualsiasi modo
- documenti Word e RTF a più colonne ("colonne")
- documenti in modalità di modifica o con modifiche aperte
- contenuti nelle intestazioni e/o nei piè di pagina
- tabelle create con tabulazioni o spazi vuoti
- tabelle con testi continui molto complessi.

b) Grafici e oggetti (documenti in formato MS-Word, RTF e MS-Excel, XML/XBRL e PDF)

Si accettano come grafici esclusivamente emblemi aziendali o grafici informativi, quali per esempio grafici, fatta eccezione per illustrazioni, che illustrano il contenuto della pubblicazione.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- i grafici/gli oggetti devono essere incorporati nel testo della pubblicazione (documenti MS-Word, RTF, MS-Excel e PDF) o trasmessi come file separati insieme a documenti XML/XBRL in un unico ordine. Nei moduli web messi a disposizione dal Bundesanzeiger Verlag, un emblema aziendale può essere inviato come file grafico insieme all'ordine, a condizione che questa offerta sia disponibile;
- i grafici devono essere forniti come file gif, jpeg o png;
- i grafici devono essere forniti in bianco e nero o a colori nello spazio colore RGB;
- grafici ottimizzati per la visualizzazione su schermo
- grafici con dimensioni massime:

  pixel: larghezza 890 x altezza 549.

<u>I grafici non devono contenere:</u>

- i grafici non devono contenere esclusivamente testo da considerare come sostitutivo di un testo della pubblicazione.

c) Documenti PDF

I documenti PDF devono essere chiaramente leggibili, copiabili e stampabili. Il documento PDF deve contenere l'intero testo da inserire nel registro delle imprese. Il documento PDF non può essere trasmesso in combinazione con altri formati di dati come ordine elettronico.

- I documenti scansionati e gli ordini che contengono componenti scansionati sono soggetti a una tariffa di lavorazione maggiorata (vedere "Tariffe e costi"). Anche singoli documenti

o contenuti scansionati comportano la fatturazione dell'intero ordine con tariffa di lavorazione maggiorata.

Si applicano le seguenti condizioni:

- le opzioni di sicurezza devono essere disattivate
- i documenti non devono essere criptati
- non è ammesso JavaScript
- non sono ammessi moduli
- il documento deve essere stampabile in formato DIN A4 verticale o orizzontale e deve avere le seguenti dimensioni:

altezza massima:	297 mm
altezza minima:	279,4 mm
larghezza massima:	216 mm
larghezza minima:	210 mm

- I documenti devono essere limitati a dimensioni massime di 25 MB. Se vengono inviati più file PDF, le dimensioni totali massime consentite sono di 100 MB per ogni ordine.

(3) Gli errori di conversione che derivano dall'inosservanza di uno dei requisiti di cui al paragrafo (2) sono da considerare non causati dall'ufficio che gestisce il registro delle imprese.

§ 10
Trasmissione al punto di accesso unico europeo

(1) L'organo che gestisce il registro delle imprese è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2 numero 2 del regolamento (UE) n. 2023/2859 istituente un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (ESAP), per quanto attiene alle seguenti informazioni:

a) documenti contabili ai sensi del § 325 comma 1 HGB [codice commerciale tedesco], nella misura in cui debbano essere trasmessi al punto di accesso unico europeo in base al § 325 comma 1 frase 3 HGB [codice commerciale tedesco]. Ai fini della trasmissione al punto di accesso unico europeo, i documenti devono essere presentati nella categoria «Contabilità/relazioni finanziarie» del registro delle imprese, con tipo di pubblicazione «Bilanci annuali»;

b) informazioni relative al mercato dei capitali ai sensi del § 5 comma 1, § 40 comma 1, § 41 comma 1, § 46 comma 2, § 50 comma 1 e § 51 comma 2 WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]. Ai fini della trasmissione al punto di accesso unico europeo, i documenti devono essere presentati nella categoria «Mercato dei capitali» del registro delle imprese, con i seguenti tipi di pubblicazione:

   o Stato di origine (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]),

   o comunicazione di quote significative di diritti di voto (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]),

   o comunicazione dell'acquisto o della cessione di azioni proprie (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]),

   o comunicazione del numero complessivo di diritti di voto (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]),

   o pubblicazione di informazioni aggiuntive in base ai §§ 50 e 51 WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli];

c) informazioni relative al mercato dei capitali ai sensi degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), nella misura in cui le informazioni siano pubblicate da un emittente nazionale. Ai fini della trasmissione al punto di accesso

unico europeo, i documenti devono essere presentati nella categoria «Mercato dei capitali» del registro delle imprese, con i seguenti tipi di pubblicazione:

- operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]),
- informazioni privilegiate (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]);

d) relazioni aziendali ai sensi dei §§ 114 - 116 WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]. Ai fini della trasmissione al punto di accesso unico europeo, i documenti devono essere presentati nella categoria «Contabilità/relazioni finanziarie» del registro delle imprese, con i seguenti tipi di pubblicazione:

- bilanci annuali (relazione finanziaria annuale ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli]);
- relazione finanziaria semestrale (ai sensi della WpHG [legge tedesca sulla negoziazione di titoli];
- relazioni sui pagamenti.

(2) Con l'invio dell'ordine l'utente si impegna a fornire i metadati necessari per la trasmissione al punto di accesso unico europeo. In mancanza di tali metadati non è possibile procedere alla trasmissione al punto di accesso unico europeo.

(3) Le imprese che indicano le informazioni e i metadati per la trasmissione al punto di accesso unico europeo sono responsabili della correttezza e della completezza delle informazioni nella lingua in cui sono state trasmesse, nonché dell'affidabilità di tali informazioni e metadati.

(4) Con l'ordine in base al § 9 comma (1) delle presenti condizioni d'uso, l'utente ordina all'organo incaricato della gestione del registro delle imprese di trasmettere, una volta completati i servizi preliminari richiesti, e in particolare i servizi di conversione, le informazioni di cui alle lettere a) – d) e i metadati di cui al comma (2), a nome e per conto dell'utente stesso, al Registro delle imprese in qualità di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2 numero 2 del regolamento (UE) n. 2023/2859.

§ 11
Rappresentazione e forme di realizzazione

I dati trasmessi saranno pubblicati in modo fedele al contenuto del manoscritto. Per garantire la comparabilità delle informazioni e la razionalità dei processi di lavoro, tutti gli ordini saranno pubblicati su Internet esclusivamente con i caratteri e i design standard e univoci delle singole sezioni e categorie del registro delle imprese. Non verranno inviate bozze.

§ 12
Invio (elettronico) delle fatture

Di norma, le fatture vengono inviate in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'ordine.

§ 13
Accessibilità e correzione dei dati

(1) Il registro delle imprese è accessibile esclusivamente via Internet. Interruzioni all'accesso, in particolare a causa di lavori di manutenzione o miglioramento, devono essere annunciate per quanto possibile in tempo utile. I dati vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi. Periodi diversi, ad esempio la Vigilia di Natale e Capodanno saranno annunciati su Internet.

(2) Le correzioni a dati resi accessibili devono essere contrassegnate come tali dall'organo che gestisce il registro.

(3) Correzioni/modifiche/cancellazioni dopo l'iscrizione nel registro delle imprese:

a) Correzioni in caso di errori da parte dell'organo che gestisce i registri
Se, nonostante la dovuta attenzione si verificano errori nella pubblicazione elettronica da parte dell'organo che gestisce il registro, questi saranno corretti gratuitamente su richiesta con un testo di correzione redatto dall'organo che gestisce il registro. Non vi è alcun diritto alla ripetizione completa di una pubblicazione o a una riduzione delle tariffe o dei costi. Gli errori di conversione basati sul mancato rispetto di uno dei requisiti di cui al § 9, paragrafo (2), si considerano non causati dall'ufficio che gestisce il registro. In questo caso non si ha diritto alla correzione gratuita. In caso di errori causati personalmente, la correzione può essere effettuata personalmente solo presentando una richiesta di correzione separata.

b) Modifiche/Cancellazioni
In linea di principio, gli ordini di pubblicazione non possono essere né revocati né annullati in tutto o in parte dopo l'iscrizione nel registro delle imprese - anche per quanto riguarda singole parti del bilancio annuale. Di conseguenza, non sono possibili in linea di principio neanche cancellazioni o cancellazioni parziali, nemmeno in caso di divulgazione extra-obbligatoria.

§ 14
Scadenze e requisiti legali

a) Tempi di prenotazione
Nel registro delle imprese le iscrizioni vengono effettuate regolarmente dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni festivi). Periodi di iscrizione diversi, ad esempio la Vigilia di Natale e Capodanno, saranno annunciati su Internet.

b) Scadenza per la divulgazione
Per rispettare il periodo di divulgazione previsto dalla legge è sufficiente trasmettere i documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese rispettando le scadenze.

c) Modifiche/annullamenti dell'ordine prima dell'iscrizione nel registro delle imprese
Le modifiche e le cancellazioni degli ordini sono a pagamento. Le tariffe e i costi sono riportati nella sezione "Tariffe e costi", alla quale è possibile accedere dal sito web "www.unternehmensregister.de". Se un ordine viene rettificato prima della sua iscrizione nel registro delle imprese, si considera trasmesso nella versione modificata. In caso di modifiche di questo tipo, l'utente si impegna a indicare quali documenti sono interessati dalla modifica. A tal fine la società o il terzo incaricato dovrà utilizzare il procedimento di modifica o di cancellazione disponibile sulla piattaforma del servizio.

§ 15
Ordinanza sul registro delle imprese (URV)

L'organo che gestisce il registro precisa, inoltre, che il registro delle imprese viene gestito in conformità all'ordinanza sul registro delle imprese (URV) e ai suoi fondamenti.

§ 16
Responsabilità

Non ci si assume alcuna responsabilità per i dati trasmessi in modo errato. L'organo che gestisce il registro non è responsabile nel caso in cui i documenti non vengano trasmessi nei tempi e/o nella forma dovuti. Per tutti gli altri casi, la responsabilità dell'organo che gestisce i registri è limitata al dolo e alla colpa grave, a meno che non si tratti della violazione di obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento l'altra parte contraente può regolarmente fare affidamento (obblighi cardinali). La responsabilità è limitata al risarcimento dei danni tipicamente prevedibili. La limitazione di responsabilità di cui sopra si applica, mutatis

mutandis, anche nei confronti dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri agenti e/o ausiliari dell'organo che gestisce il registro. In particolare, dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative della DiRUG [legge di attuazione della direttiva sulla digitalizzazione], l'organo che gestisce i registri non si assume alcuna responsabilità in caso di errata iscrizione nel registro delle imprese per gli esercizi che iniziano prima del 01.01.2022.

§ 17
Versione linguistica determinante

Nella misura in cui i termini e le condizioni o le informazioni sono resi disponibili sui siti web dell'organo che gestisce il registro in versioni linguistiche diverse, ha validità esclusivamente la rispettiva versione tedesca, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione e il commento delle formulazioni utilizzate. Le altre versioni linguistiche (traduzioni) devono essere intese come un semplice servizio fornito dall'organismo di tenuta del registro.

§ 18
Legge tedesca/Luogo di adempimento/Tribunale competente

Si applica esclusivamente la legge tedesca. Nel caso in cui la parte contraente dell'organo che gestisce il registro sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente speciale di diritto pubblico, il luogo di esecuzione e la giurisdizione per entrambe le parti sarà Berlino.

Ulteriori informazioni supplementari sono disponibili agli indirizzi „www.unternehmensregister.de“ e „www.publikations-plattform.de“.

Bundesanzeiger Verlag